

art.21 Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti

art. 21 Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti

Codice deontologico forense

articolo|orange

art. 21 Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti (articolo modificato con delibera 27.01.2006)

L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.

I - Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

II — Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.

III - L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.

IV - L'iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.

Commenti|green

art.21 Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti

Commenti:

Precedente formulazione|blue

Precedente formulazione

art.21.Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti

L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.

** 1.-Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione: dell'infrazione risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.*

Riferimenti normativi|grey

Riferimenti normativi:

Pareri|green

art.21 Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti

Pareri:

Sentenze - Decisioni|orange

Sentenze - Decisioni: